REGOLAMENTO (CEE) N. 953/86 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1986

che deroga al regolamento (CEE) n. 574/86 per quanto riguarda il rilascio dei titoli per i prodotti della floricoltura soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [3], sono state stabilite le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che tale regolamento rende applicabili talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 592/86 [5]; che detto regolamento prevede, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1, due termini per la presentazione delle domande di titolo;

considerando che i prodotti del settore delle piante vive e della floricoltura, citati nell'allegato XXII dell'atto di adesione, sono coperti da un titolo MCS all'importazione in Portogallo; che, date le caratteristiche commerciali dei prodotti della floricoltura, i termini previsti dal suddetto regolamento non sono adeguati; che è pertanto opportuno derogarvi, fissando il termine di registrazione alle ore 15,30 e il termine di arrivo presso l'organismo competente alle ore 16,30;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/86, i termini precisati all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 sono modificati come segue:

— ore 15,30 in luogo delle ore 13,

— ore 16,30 in luogo delle ore 14,30.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai titoli MCS riguardanti taluni prodotti della floricoltura di cui alle voci ex 06.02, ex 06.03 ed ex 06.04 della tariffa doganale comune, menzionate nell'allegato XXII dell'atto di adesione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[3] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[4] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
[5] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 4.